

Tu, al centro dei nostri obiettivi

## ALLEGATO B

**Regione Toscana**  
**Direzione “Istruzione e Formazione”**  
**Settore “Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini,**  
**formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno”**

-

**AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO PER TIROCINI**  
**NON CURRICULARI - GIOVANISÌ**

-

**POR FSE TOSCANA 2014/2020**  
**ATTIVITÀ A.2.1.3.A) - “TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE,**  
**INSERIMENTO E REINSERIMENTO, PRATICANTATO”**

POR FSE 2014/2020 - ASSE A “OCCUPAZIONE”	
Priorità d’investimento	A.2 (8.ii) - “Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della Garanzia per i Giovani”
Obiettivo specifico	A.2.1. “Aumentare l’occupazione dei giovani
Azione	A.2.1.3 “Misure di politica attiva, tra le quali l’apprendistato, incentivi all’assunzione, tirocini e altre misure di integrazione istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
Attività	A.2.1.3.a) - “tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”

La Regione Toscana - Settore “Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno” adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sui fondi FESR, FSE, FEASR e FEAMP e in particolare il capo III “ammissibilità della spesa”;

- del Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) e all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione;

- della nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) con cui Commissione europea ha preso atto del Piano di attuazione della Garanzia Giovani e dell'accordo di partenariato adottato dalla Commissione europea il 29/10/2014 che individua il PON per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani – PON-YEI tra i programmi finanziati dal FSE;

- della convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Toscana relativa al PON YEI approvata con DGR n. 296/2014 e sottoscritto in data 30/4/14;

- della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il Programma Operativo “Regione Toscana - FSE 2014-2020” per il sostegno del FSE agli “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Toscana;

- della DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del testo del POR del FSE periodo 2014-2020 della Regione Toscana, così come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014;

- della DGR n. 358 del 9/4/18 con la quale è stata approvata la vigente versione del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020 e in particolare l'Obiettivo specifico A.2.1. “Aumentare l'occupazione dei giovani” che prevede l'attivazione di politiche mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini mediante l'Azione A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”;

- dei “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 il 24/5/17, in relazione all'utilizzo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande come criterio di selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento;

- della DGR n. 1343 del 4/12/17 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020 in relazione alle disposizioni sulla rendicontazione della spesa e in particolare ai giustificativi di pagamento ammissibili come documentazione di spesa;

- della Decisione di Giunta n. 3 del 10/9/18 con la quale è stata approvata l'ultima versione del “Sistema di Gestione e controllo (SiGeCo) del POR FSE 2014-2020”;

- della DGR n. 944 del 27/8/18 che approva la vigente versione del Piano di attuazione della Garanzia per i giovani della Regione Toscana periodo 2014/2016;
- della DGR n. 734 del 2/7/18 che approva il vigente documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del PON per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani – Piano esecutivo Regionale della Garanzia Giovani;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definita "legge", articoli dal 17 bis al 17 sexies in materia di Tirocini non curriculari e in particolare l'art. 17sexies "agevolazioni per i tirocini", in cui si stabilisce che la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R/2003, successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definito "regolamento" ed in particolare gli articoli dall'86 bis all'86 undecies;
- del Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione n. 47 del 15/3/17 con cui viene riconfermato per il periodo 2016-2020 il Progetto strategico Giovanisì;
- del DD n. 14383 del 6/9/2018 che approva lo schema di Convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e lo schema di Progetto formativo ai sensi dell'art. 17ter, comma 4 della legge;
- della Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;
- della DGR n. 964 del 3/11/14 con la quale viene quantificato il contributo mensile per i tirocini svolti presso le imprese artigiane che operano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali con le modalità in essa specificate;
- della DGR n. 857 del 30/7/18 che approva gli elementi essenziali dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE e in particolare i criteri di esclusione e i requisiti di ammissibilità a finanziamento dei tirocini.

### **Art. 1 - Finalità e risorse finanziarie**

In attuazione dell'Azione A.2.1.3.a) - "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento" dell'Asse A "Occupazione" del POR FSE 2014-2020, il presente avviso promuove lo sviluppo dei tirocini non curriculari in Toscana secondo quanto previsto dall'art. 17sexies della LR n. 32/2002, disciplinando le modalità di concessione del contributo sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 857 del 30/7/18 in merito agli elementi essenziali dell'intervento e in particolare ai criteri di esclusione e ai requisiti di accesso al finanziamento.

Gli interventi individuali oggetto del presente avviso sono finanziati a valere sulle risorse stanziare sull'Azione A.2.1.3.a) dal Piano finanziario del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020, approvato con DGR n. 358 del 9/4/18, concorrendo all'indice di realizzazione del POR FSE 2014-2020 in quanto conformi alle finalità e alle regole dello stesso.

Le risorse dell'Azione A.2.1.3.a) del POR FSE 2014-2020 destinate al finanziamento del presente Avviso prenotate con DD n. 11430/2017 e con DGR n. 1377/2017 residuano attualmente per un importo pari a **6.980.678,25** euro, di cui 251.878,25 euro a valere sull'annualità 2018 e 6.728.800,00 euro a valere sull'annualità 2019.

Agli interventi finanziati sono applicate le procedure per la gestione e il controllo degli interventi di cui al SiGeCo del POR FSE 2014-2020.

Il presente avviso prevede una procedura di presentazione delle domande a sportello. Le domande di contributo possono pertanto essere presentate, con le modalità indicate all'art. 5, fino all'esaurimento delle risorse stanziare a copertura del presente avviso. Nel momento in cui le richieste di finanziamento comportino l'esaurimento delle risorse disponibili, il Settore procederà all'immediata chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

Nel caso in cui le risorse stanziare non risultino comunque sufficienti per finanziare tutte le richieste di contributo presentate entro la data di chiusura dell'avviso, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 857 del 30/7/18, si procederà alla selezione e all'accertamento dell'ammissibilità a finanziamento delle domande in base all'ordine cronologico di presentazione. Le domande che sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, registrato informaticamente, non risultino finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse non saranno ammesse a finanziamento anche se presentate entro i termini di chiusura del bando.

Al fine di assicurare una maggiore complementarità tra l'iniziativa della Garanzia Giovani e il Fondo Sociale Europeo, evitando sovrapposizioni tra i due interventi, la II fase del Programma della Garanzia Giovani (2018-2020) non ha attivato al momento la linea di contributo relativa ai tirocini extracurricolari, finanziati sul presente avviso del POR FSE 2014-2020.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che i tirocini svolti da giovani NEET - a seguito dell'iscrizione al portale della Garanzia Giovani e della sottoscrizione del Patto di Servizio - risultano conformi alle finalità e alle regole stabilite dal Piano esecutivo e dal SiGeCo della Garanzia Giovani, nel caso si proceda a una modifica del Piano che includa i tirocini tra gli interventi finanziati nella II fase della Garanzia Giovani, le domande di contributo di cui alla condizione di accesso n. 6 dell'art. 4 del presente Avviso potranno essere finanziate a valere sulla Misura 5 "Tirocini extra-curricolari" del Piano della Garanzia Giovani 2018-2020.

In caso di attivazione del finanziamento della Garanzia Giovani a favore dei tirocini svolti da giovani NEET, al presente Avviso, nel rispetto delle "linee guida per la richiesta del Codice Unico di Progetto", verrà assegnato un unico codice CUP a livello di bando.

Per i tirocini finanziati con le risorse provenienti dal Fondo Sociale Europeo, si procederà invece all'assegnazione manuale del CUP a livello di ciascuna singola operazione finanziata, come previsto dal medesimo fondo.

Il presente avviso si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

## **Art. 2 - Validità dell'avviso**

Il presente avviso ha validità a far data dal **1° Dicembre 2018** e si applica alle domande di contributo presentate a partire da tale data.

## **Art. 3 - Rimborso spese forfetario e quantificazione del contributo**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 86quinquies del regolamento, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante di almeno 500,00 Euro mensili. Il presente Avviso finanzia il contributo destinato alla copertura totale o parziale di tale rimborso spese. La richiesta di contributo andrà presentata dal soggetto ospitante con le modalità e i tempi indicati ai successivi articoli 5 e 6 del presente avviso.

I requisiti di ammissibilità a finanziamento sono specificati all'art. 4.

L'importo del contributo è quantificato nel modo seguente:

- 1) Per i tirocini svolti da giovani nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1-2-3-6 dell'art. 4, l'importo del contributo è pari a € 300,00 mensili;
- 2) Per i tirocini svolti da giovani disabili o svantaggiati, di cui all'art.17 bis comma 5 lettere a) e b) della legge, nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 4 dell'art. 4, l'importo del contributo è pari a € 500,00 mensili;
- 3) Per i tirocini svolti da giovani nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 5 dell'art. 4, l'importo del contributo è pari a € 500,00 mensili nel caso in cui il tirocinio si svolto presso un soggetto ospitante operante nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali di cui alla DGR n. 964/2014.

## **Art. 4 – Condizioni di accesso, requisiti di ammissibilità e criteri di esclusione**

### Condizioni di accesso al contributo

Restando ferma la possibilità di attivare tirocini non curriculari ai sensi della LR n. 32/2002 anche in assenza del presente contributo, in base a quanto stabilito dalla DGR n. 857/2018 per poter accedere al presente finanziamento il tirocinante deve ricadere in almeno una delle seguenti condizioni di accesso:

**Condizione di accesso n. 1)** – Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini “formativi e di orientamento” attivati entro 24 mesi dalla data di superamento con esito positivo dell'esame finale per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
- b) attestato di qualifica professionale;

- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- d) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);
- e) laurea o altro titolo post laurea<sup>1</sup> (titoli universitari di I-II-III livello).

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

**Condizione di accesso n. 2)** - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana fuoriusciti dal sistema di istruzione formale per tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati entro 24 mesi dalla data di interruzione degli studi prima del conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio <sup>2</sup>:

- a) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
- b) attestato di qualifica professionale;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- d) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);
- e) laurea o altro titolo post laurea (titoli universitari di I-II-III livello).

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

**Condizione di accesso n. 3)** – Tirocinanti residenti o domiciliati in uno dei seguenti comuni rientranti nelle “aree di crisi complessa”, “aree di crisi semplice”, “aree interne – strategia regionale”, “aree interne – strategia nazionale”, “comuni Art. 107.3.c del TFUE” di cui all'allegato “A” alla Decisione n. 19 del 06/02/2017 per tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro”:

N	Prov.	Comune	N	Prov.	Comune
<b>AREZZO</b>					
1	AR	Anghiari	2	AR	Badia Tedalda
3	AR	Bibbiena	4	AR	Caprese Michelangelo
5	AR	Castel Focognano	6	AR	Castel San Niccolò
7	AR	Castiglion Fibocchi	8	AR	Castiglion Fiorentino

<sup>1</sup> Tra i titoli universitari post laurea rientrano, ad esempio, i dottorati di ricerca e i master, in particolare per master si intendono i corsi definiti come tali dai regolamenti delle Università o degli Istituti di alta formazione presso cui si volgono, aventi carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale. Ai fini del presente avviso sono ammissibili a finanziamento solo i master erogati da Università o Scuole di alta formazione in possesso del riconoscimento del MIUR, che li abilita al rilascio del titolo di master.

<sup>2</sup> Per “interruzione degli studi” si intende l’uscita dal sistema formale di istruzione per: 1) mancata ammissione alla classe successiva senza iscrizione alla classe di provenienza come ripetente; 2) abbandono degli studi in corso di frequenza durante l’anno scolastico/accademico; 3) mancata iscrizione all’anno scolastico successivo, anche in caso di ammissione, a cui però non fa seguito l’iscrizione. In caso di abbandono degli studi in corso di frequenza il tirocinante dovrà dare formale comunicazione del proprio ritiro all’istituto cui era iscritto entro la data di inizio del tirocinio. Tra i casi di “interruzione degli studi” rientra anche la decadenza dagli studi universitari.

9	AR	Cavriglia	10	AR	Chitignano
11	AR	Chiusi della Verna	12	AR	Cortona
13	AR	Foiano della Chiana	14	AR	Laterina
15	AR	Loro Ciuffenna	16	AR	Lucignano
17	AR	Marciano della Chiana	18	AR	Monte San Savino
19	AR	Montemignaio	20	AR	Monterchi
21	AR	Ortignano Raggiolo	22	AR	Pergine Valdarno
23	AR	Pieve Santo Stefano	24	AR	Poppi
25	AR	Pratovecchio Stia	26	AR	Sansepolcro
27	AR	Sestino	28	AR	Subbiano
29	AR	Talla			
<b>FIRENZE</b>					
30	FI	Barberino di Mugello			
31	FI	Borgo San Lorenzo	32	FI	Castelfiorentino
33	FI	Certaldo	34	FI	Dicomano
35	FI	Firenze	36	FI	Fucecchio
37	FI	Gambassi Terme	38	FI	Greve in Chianti
39	FI	Impruneta	40	FI	Londa
41	FI	Marradi	42	FI	Montaione
43	FI	Montespertoli	44	FI	Palazzuolo sul Senio
45	FI	Pelago	46	FI	Pontassieve
47	FI	Reggello	48	FI	Rignano sull'Arno
49	FI	Rufina	50	FI	San Casciano in Val di Pesa
51	FI	San Godenzo	52	FI	Scarperia e San Piero
53	FI	Vaglia	54	FI	Vicchio
<b>GROSSETO</b>					
55	GR	Arcidosso	56	GR	Campagnatico
57	GR	Capalbio	58	GR	Castel del Piano
59	GR	Castell'Azzara	60	GR	Castiglione della Pescaia
61	GR	Cinigiano	62	GR	Civitella Paganico
63	GR	Follonica	64	GR	Gavorrano
65	GR	Isola del Giglio	66	GR	Magliano in Toscana
67	GR	Manciano	68	GR	Massa Marittima
69	GR	Monte Argentario	70	GR	Monterotondo Marittimo

71	GR	Montieri	72	GR	Orbetello
73	GR	Pitigliano	74	GR	Roccalbegna
75	GR	Roccastrada	76	GR	Santa Fiora
77	GR	Scansano	78	GR	Scarlinto
79	GR	Seggiano	80	GR	Semproniano
81	GR	Sorano			
<b>LIVORNO</b>					
82	LI	Campiglia Marittima			
83	LI	Campo nell'Elba	84	LI	Capoliveri
85	LI	Capraia Isola	86	LI	Castagneto Carducci
87	LI	Collesalveti	88	LI	Livorno
89	LI	Marciana	90	LI	Marciana Marina
91	LI	Piombino	92	LI	Porto Azzurro
93	LI	Portoferraio	94	LI	Rio Marina
95	LI	Rio nell'Elba	96	LI	Rosignano Marittimo
97	LI	San Vincenzo	98	LI	Sassetta
99	LI	Suvereto			
<b>LUCCA</b>					
100	LU	Altopascio			
101	LU	Bagni di Lucca	102	LU	Barga
103	LU	Borgo a Mozzano	104	LU	Camaione
105	LU	Camporgiano	106	LU	Careggine
107	LU	Castelnuovo di Garfagnana	108	LU	Castiglione di Garfagnana
109	LU	Coreglia Antelminelli	110	LU	Fabbriche di Vergemoli
111	LU	Fosciandora	112	LU	Galliciano
113	LU	Massarosa	114	LU	Minucciano
115	LU	Molazzana	116	LU	Pescaglia
117	LU	Piazza al Serchio	118	LU	Pieve Fosciana
119	LU	Porcari	120	LU	San Romano in Garfagnana
121	LU	Sillano Giuncugnano	122	LU	Stazzema
123	LU	Vagli Sotto	124	LU	Viareggio
125	LU	Villa Basilica	126	LU	Villa Collemandina
<b>MASSA</b>					
127	MS	Aulla	128	MS	Bagnone

129	MS	Carrara	130	MS	Casola in Lunigiana
131	MS	Comano	132	MS	Filattiera
133	MS	Fivizzano	134	MS	Fosdinovo
135	MS	Licciana Nardi	136	MS	Massa
137	MS	Montignoso	138	MS	Mulazzo
139	MS	Podenzana	140	MS	Pontremoli
141	MS	Tresana	142	MS	Villafranca in Lunigiana
143	MS	Zeri			
<b>PISA</b>					
144	PI	Buti			
145	PI	Calci	146	PI	Castelfranco di Sotto
147	PI	Castellina Marittima	148	PI	Castelnuovo di Val di Cecina
149	PI	Chianni	150	PI	Fauglia
151	PI	Lajatico	152	PI	Montecatini Val di Cecina
153	PI	Monteverdi Marittimo	154	PI	Orciano Pisano
155	PI	Peccioli	156	PI	Pomarance
157	PI	Santa Croce sull'Arno	158	PI	Santa Luce
159	PI	Terricciola	160	PI	Vecchiano
161	PI	Volterra			
<b>PISTOIA</b>					
162	PT	Abetone - Cutigliano			
163	PT	Lamporecchio	164	PT	Larciano
165	PT	Marliana	166	PT	Monsummano Terme
167	PT	Montale	168	PT	Pieve a Nievole
169	PT	Pistoia	170	PT	Ponte Buggianese
171	PT	Quarrata	172	PT	Sambuca Pistoiese
173	PT	San Marcello Piteglio	174	PT	Serravalle Pistoiese
<b>PRATO</b>					
175	PO	Cantagallo	176	PO	Carmignano
177	PO	Vaiano	178	PO	Vernio
<b>SIENA</b>					
179	SI	Abbadia San Salvatore	180	SI	Asciano
181	SI	Buonconvento	182	SI	Casole d'Elsa
183	SI	Castellina in Chianti	184	SI	Castiglione d'Orcia

185	SI	Cetona	186	SI	Chianciano Terme
187	SI	Chiusdino	188	SI	Chiusi
189	SI	Gaiole in Chianti	190	SI	Montalcino (San Giovanni d'Asso)
191	SI	Montepulciano	192	SI	Monteroni d'Arbia
193	SI	Monticiano	194	SI	Murlo
195	SI	Piancastagnaio	196	SI	Pienza
197	SI	Radda in Chianti	198	SI	Radicofani
199	SI	Radicondoli	200	SI	Rapolano Terme
201	SI	San Casciano dei Bagni	202	SI	San Gimignano
203	SI	San Quirico d'Orcia	204	SI	Sarteano
205	SI	Sinalunga	206	SI	Torrita di Siena
207	SI	Trequanda			

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

**Condizione di accesso n. 4)** - Tirocinanti disabili, di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999, o svantaggiati, di cui alla lettera B) punti 1-2-3-4-5-6 comma 5 dell'art. 17 bis della LR n. 32/2002, residenti o domiciliati in Toscana per tirocini “formativi e di orientamento” o “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro”.

Contributo pari a 500,00 euro mensili.

**Condizione di accesso n. 5)** - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini “formativi e di orientamento” o “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati presso un Soggetto ospitante che operi nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, di cui all'art. 8 del regolamento n. 55/R/2009, e risulti in possesso dei seguenti requisiti di accesso, di cui alla DGR n. 964/2014:

- a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- b) numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e quindici;
- c) codice ATECO principale rientrante tra quelli indicati nell'allegato 1 all'Accordo approvato con DGR n. 964 del 3/11/2014.

Contributo pari a 500,00 euro mensili.

**Condizione di accesso n. 6)** - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati in favore di giovani in condizione di NEET, ovvero non occupati né iscritti a un regolare corso di formazione o di studi (secondari superiori o universitari), registrati al portale nazionale “[www.garanzia giovani.gov](http://www.garanzia giovani.gov)” o al portale regionale “<http://webs.rete.toscana.it/idol/garanzia giovani/index.html>” della Garanzia Giovani che, prima

dell'inizio del tirocinio, abbiano sottoscritto il “Patto di Servizio” presso un CPI finalizzato all'attivazione del tirocinio per il quale si richiede il contributo<sup>3</sup>.

Il requisito di non iscrizione a un percorso di studio o di formazione deve essere posseduto al momento della registrazione al portale della Garanzia Giovani ai fini dell'ammissibilità al finanziamento del tirocinio al programma della Garanzia Giovani. Quello di non essere occupati, oltre che a tale momento, dovrà essere posseduto anche alla data di avvio del tirocinio ai fini dell'ammissibilità al finanziamento del tirocinio al Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo.

Contributo pari a 300,00 euro mensili.

-----

N.B. - I tirocini che non rientrino in almeno una delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 1)-2)-3)-4)-5)-6) non sono ammissibili al finanziamento del presente avviso.

-----

#### Requisiti di ammissione a finanziamento

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, ciascun tirocinio per il quale viene richiesto il contributo deve rispettare i seguenti requisiti:

- (a) il tirocinio deve essere svolto in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante;
- (b) il soggetto ospitante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 86ter del regolamento;
- (c) il tirocinante deve avere un'età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (30 anni non ancora compiuti) alla data di inizio del tirocinio, ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art.17quater della legge;
- (d) il tirocinante non deve essere occupato, trovandosi nella condizione occupazionale di “inattivo” o “disoccupato”<sup>4</sup>;
- (a) la richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente *on line* mediante l'applicativo “Tirocini *on line*” con le modalità e nel rispetto dei termini indicati all'art. 5 del presente avviso;
- (b) il tirocinio deve rispettare – per quanto non previsto dal presente avviso - tutte le disposizioni normative in materia di tirocini non curriculari stabilite dalla L.R. n.32/2002 smi e dal Reg. n. 47/R/2003 smi;

Le domande di contributo che non risultino in possesso di tutti i requisiti indicati ai precedenti punti a)–b)–c)–d)–e)–f)–non sono ammissibili al finanziato del presente avviso.

---

<sup>3</sup> Di norma, la sottoscrizione del “Patto di Servizio” dovrà avvenire entro 60 giorni dalla registrazione al portale della Garanzia Giovani, la successiva attivazione del tirocinio entro 4 mesi dalla sottoscrizione del patto.

<sup>4</sup> La condizione di NEET, di cui al criterio di accesso n. 6, rientra nella più ampia categoria occupazionale degli “inattivi”.

## Criteri di esclusione

Sono esclusi dal finanziamento del presente avviso:

- i tirocini attivati in qualità di soggetto ospitante da Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
- i tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati in favore di soggetti “occupati” che si trovino nella seguente condizione:
  - lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali, di cui alla lettera B) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002;
  - lavoratori a rischio di disoccupazione, di cui all'art. 19, comma 4, del D.lgs. 150/2015, come indicato alla lettera C) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002;
  - soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, di cui alla lettera D) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002.
- i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 22 gennaio 2015, attivati in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti;
- i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 72/2016 in relazione all’obbligo di attivazione di almeno un tirocinio non curriculare nell’ambito dei progetti finanziati con contributo maggiore di 100.000 euro a valere sul FESR e su tutti i fondi europei e regionali;
- i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 586 del 21/06/2016 con cui si stabilisce l'obbligo di attivare almeno un tirocinio non curricolari nell’ambito dei progetti finanziati con contributo maggiore di 150.000 euro a valere sulla Sottomisura 4.1 “investimenti nelle imprese agricole” del PSR del fondo FEASR 2014-2020;
- i tirocini in cui vi sia un vincolo di parentela entro il II grado tra il tirocinante e il legale rappresentate del soggetto ospitante, indicato nella domanda di contributo;
- i tirocini obbligatori e non obbligatori per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- i tirocini attivati in favore di persone straniere non residenti nella UE ai sensi della DGR n. 407 del 7/04/2015 che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per lo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 27 comma 1 punto F del D.Lgs. 286/1998.

Il venir meno durante lo svolgimento del tirocinio di una delle prescrizioni previste dalla legge o dal regolamento per l’attivazione del tirocinio determina l’esclusione dal contributo.

## **Art. 5 - Ammissione alla procedura di finanziamento del contributo**

Il Soggetto Ospitante in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente avviso, che intenda chiedere il contributo, deve presentare domanda *on line* di ammissione a finanziamento (modello 1) collegandosi al seguente indirizzo web:

<https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html>

L'accesso dovrà avvenire tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con la quale il compilatore dovrà registrarsi all'applicativo "Tirocini *On Line*" per la presentazione telematica della domanda di contributo.

È possibile accedere all'applicativo anche con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permette alle persone fisiche di presentare domanda sulla piattaforma "Tirocini *On Line*" da computer, tablet e smartphone mediante *username* e *password*, in tal caso la registrazione andrà effettuata collegandosi al seguente URL:

<https://pda-arpa.tix.it/pda/arpa/PD/PDARegioneToscana/PDARegioneToscana/PDACORegioneToscana/idol/tirocinioOnLine/index.html>

Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.

### Modalità di accesso e registrazione alla procedura di presentazione della domanda *on line*

Nella fase di registrazione, l'applicativo importerà i dati del titolare della CNS e dell'identità digitale SPID, che dovranno essere integrati con quelli riferiti al Soggetto Ospitante, nel caso la compilazione della domanda sia effettuata direttamente da quest'ultimo, oppure, nel caso l'attività di compilazione sia delegata ad altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie (ad esempio, consulente del lavoro), con quelli dell'organizzazione delegata a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante.

In base alla tipologia di soggetto abilitato ad operare nell'applicativo (soggetto ospitante o suo delegato), dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Denominazione del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato
- Codice Fiscale del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato
- Indirizzo del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato
- Recapito telefonico del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato
- Indirizzo PEC del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato

Effettuata la registrazione e inviata la Comunicazione Obbligatoria (CO) di instaurazione del rapporto di tirocinio, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, il compilatore dovrà selezionare la voce "nuova domanda" e scegliere tra gli avvisi aperti quello relativo al contributo all'attivazione di tirocini non curriculari relativo all'annualità 2018.

Dopo aver selezionato il presente avviso, l'applicativo chiederà di indicare i codici fiscali del "soggetto ospitante" e del "tirocinante" per i quali si intende chiedere il contributo. In tal modo l'applicativo mostrerà al compilatore la comunicazione obbligatoria relativa al tirocinio per il quale è possibile presentare la domanda di contributo nel rispetto dei "Termini per la presentazione della

domanda *on line* di contributo (modello 1)” e dei “Termini per l’avvio delle attività di tirocinio” di cui ai successivi paragrafi così intitolati.

Nel caso la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio sia stata oggetto di rettifica, l’applicativo mostrerà un’unica comunicazione contenente i dati aggiornati in base alle variazioni trasmesse con CO nel rispetto dei tempi previsti dalla L. n. 296/2006.

Selezionando la Comunicazione obbligatoria, l’applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda di contributo (modello 1), precompilandola con i dati trasmessi mediante CO.

Effettuata tale operazione, il compilatore dovrà completare la domanda *on line* inserendo tutti i dati richiesti dal presente Avviso suddivisi nelle seguenti sezioni:

- Soggetto ospitante
- Tirocinante
- Soggetto promotore e legale rappresentate del soggetto ospitante
- Tirocinio oggetto della richiesta di finanziamento
- Scheda di iscrizione del tirocinante al Fondo Sociale Europeo (FSE)

Terminata la fase di compilazione della domanda, nella sezione “documentazione” dovranno essere allegati i seguenti documenti scansionati in formato PDF:

- Convenzione compilata e sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
- Progetto Formativo compilato e sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore a garanzia della regolarità e qualità dell’esperienza formativa e nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla convenzione;
- Modello Dichiarazioni del Tirocinante compilato e sottoscritto dal tirocinante stesso;
- Copia del documento di identità del tirocinante in corso di validità.

Nel caso la presentazione della domanda sia delegata ad un soggetto diverso dal soggetto ospitante, nella sezione “documentazione” dovranno essere allegati anche i seguenti documenti scansionati in formato PDF:

- Delega sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante ad altro soggetto abilitato alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie con cui si dà mandato a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità.

Gli allegati (dichiarazione del tirocinante, convenzione, progetto formativo ed eventuale delega) potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta sui modelli cartacei debitamente compilati. Una volta scansionati in formato PDF gli stessi dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati in domanda in un’unica operazione di *upload*<sup>5</sup>.

#### Pagamento dell’imposta di bollo

La richiesta di ammissione è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo da effettuarsi mediante la procedura di pagamento *on line* IRIS seguendo le indicazioni presenti nella sezione “bollo” della domanda di ammissione a contributo. In caso di esenzione dall’obbligo di pagamento dell’imposta

---

<sup>5</sup> La dimensione massima del file che l’applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

di bollo, andrà indicata la normativa in base alla quale il soggetto ospitante è esentato dal pagamento.

#### Modalità di presentazione e ricezione della domanda *on line*

Una volta compilata in tutte le sue parti, caricati gli allegati e adempiuto all'obbligo di pagamento del bollo, il soggetto ospitante o altro soggetto abilitato all'invio, effettua l'inoltro della domanda mediante il comando "INVIA". In tal modo la domanda si considera sottoscritta dal titolare delle credenziali SPID o della CNS con firma elettronica avanzata ai sensi della lettera A), comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs 82/2005. Con tale operazione, il titolare delle credenziali SPID o della CNS che ha effettuato l'invio si assume la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda da lui sottoscritta.

Una volta inoltrata, a conferma dell'avvenuta presentazione della domanda, l'applicativo darà evidenza della ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora della sua presentazione. Completata tale operazione sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

#### Termini per la presentazione della domanda *on line* di contributo (modello 1)

La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno di calendario successivo all'invio della Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio. La presentazione della domanda di contributo effettuata al di fuori di tale intervallo di tempo sarà considerata inammissibile<sup>6</sup>. La scadenza per la presentazione della domanda *on line* è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la selezione della CO per la compilazione della relativa domanda di contributo soltanto a partire dal 10° giorno successivo all'invio della CO stessa. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda senza che la stessa sia stata inviata, l'applicativo non darà più modo di selezionare la CO di instaurazione del tirocinio, impedendo la presentazione della domanda di contributo a partire dal 31° giorno successivo all'invio della CO. La compilazione della domanda potrà avvenire in più sessioni di lavoro all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato.

#### Proroga dei termini per la presentazione della domanda in caso di errata compilazione della CO

Nel caso in cui la CO di instaurazione del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 30° giorno successivo all'invio della CO iniziale, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.

#### Termini per l'avvio delle attività di tirocinio

In relazione all'avvio delle attività di tirocinio, non saranno ammesse a finanziamento CO di instaurazione del rapporto di tirocinio presentate il giorno stesso o in data successiva alla data di inizio tirocinio, né domande di contributo riferite a CO che riportino una data inizio tirocinio successiva di oltre 40 giorni alla data di presentazione della CO stessa.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda *on line* per le sole CO con data inizio tirocinio compresa tra il 1° e il 40° giorno successivi alla data di

<sup>6</sup> Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda *on line*, è fissato al decimo giorno successivo all'inoltro della CO per permettere all'applicativo di aggiornare la banca dati prendendo in considerazione di eventuali CO di rettifica che, in base alla normativa vigente, possono essere presentate fino al quinto giorno successivo all'invio della CO di instaurazione del contratto di tirocinio.

invio della CO di instaurazione, non consentendo la presentazione della domanda di contributo per le CO con data inizio tirocinio che non rispettino i termini di cui al presente paragrafo.

N.B. - Una volta che l'applicativo avrà dato evidenza della ricezione della domanda *on line* attraverso l'assegnazione del numero identificativo e la registrazione della data e dell'ora di presentazione non sarà più possibile annullare l'invio effettuato. L'annullamento della domanda sarà pertanto possibile solo in fase di compilazione della stessa.

## **Domanda di Proroga**

Il soggetto ospitante che, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, intenda chiedere la proroga del contributo per un ulteriore periodo di tirocinio dovrà presentare domanda di proroga *on line* (modello 2) collegandosi mediante CNS o SPID allo stesso indirizzo web utilizzato per la presentazione della domanda iniziale.

La domanda di proroga del contributo dovrà essere presentata dopo aver inviato la Comunicazione Obbligatoria (CO) di proroga del tirocinio. Non sarà consentita la presentazione della domanda di proroga del contributo per CO inviate oltre il 5° giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella precedente CO di instaurazione del rapporto di tirocinio. Le domande di proroga del contributo che non rispettino i termini e le modalità di presentazione di cui al presente paragrafo non saranno ammesse a finanziamento.

La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS o dello SPID che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento. Nel caso in cui il titolare della CNS o dello SPID che presenta la domanda di proroga (modello 2) sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale (modello 1), sarà necessario contattare l'assistenza informatica (vedi art. 13) al fine di abilitare il nuovo titolare alla presentazione della domanda di proroga.

Nel caso in cui la presentazione della domanda di proroga sia affidata ad un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda iniziale, nella sezione "documentazione" dovrà essere allegata in formato PDF una nuova delega con cui si dà mandato a presentare la domanda di proroga per conto del soggetto ospitante.

Una volta effettuato il collegamento all'applicativo, il soggetto ospitante, o altro soggetto da lui delegato, dovrà selezionare la voce "domande presentate" e selezionare la domanda di ammissione a finanziamento precedentemente inviata in relazione al tirocinio per il quale si intende chiedere la proroga del contributo. Selezionando la voce "proroga", l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda *on line* precompilandola con i dati precedentemente trasmessi mediante CO di proroga.

Nella domanda dovrà essere specificata la motivazione e la durata della proroga, che sommata al precedente periodo di tirocinio non dovrà superare i limiti massimi di durata stabiliti per i tirocini non curriculari di cui all'art. 17 ter commi 9 e 10 della legge.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti in relazione al tirocinio per il quale si intende richiedere la proroga, e allegando alla stessa il Nuovo **Progetto Formativo** relativo al periodo di proroga compilato e sottoscritto dal soggetto ospitante, dal tirocinante e dal soggetto promotore.

Il progetto formativo sottoscritto con firma autografa apposta sul modello cartaceo dovrà essere scansionato in formato PDF e caricato in domanda nella sezione “documentazione”.

L’invio e la sottoscrizione della domanda di proroga *on line* avverrà con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione. Una volta inoltrata, l’applicativo darà evidenza dell’avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell’ora di ricezione. Completata l’operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

#### Termini per la presentazione della domanda di proroga *on line* (modello 2)

La domanda di proroga dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno di calendario successivo alla presentazione della Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio<sup>7</sup>. La scadenza per la presentazione della domanda *on line* è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo all’invio della CO cada in un giorno festivo.

In attuazione di quanto sopra disposto, l’applicativo permetterà la compilazione della domanda *on line* di proroga soltanto a partire dal 10° giorno successivo all’invio della CO. Trascorso il termine ultimo per la presentazione, l’applicativo non darà più modo di inviare la domanda di proroga, impedendone la presentazione a partire dal 31° giorno successivo all’invio della CO.

Nel caso in cui la CO di proroga del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 30° giorno successivo all’invio della CO di proroga, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivi all’invio della CO di rettifica.

#### Altre disposizioni

In caso il tirocinio venga prorogato più volte, è ammissibile a finanziamento una sola richiesta di proroga. Non saranno pertanto ammesse a finanziamento ulteriori richieste di proroga successive alla prima. In caso di ulteriore proroga, oltre la prima:

- il successivo periodo di tirocinio non sarà finanziato dal presente avviso, restando comunque soggetto al rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento;
- la domanda *on line* di erogazione del contributo (modello 3) dovrà essere presentata al termine della prima proroga nei termini e con le modalità indicate all'art. 6.

Gli eventuali periodi di sospensione durante lo svolgimento del tirocinio (ad esempio, chiusura estiva del soggetto ospitante) devono essere indicati nel progetto formativo; quest’ultimo dovrà indicare la durata del tirocinio espressa in mesi e in ore al netto della sospensione. La durata netta del tirocinio espressa in mesi interi sarà il dato considerato per il calcolo del contributo richiesto.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia, infortunio o grave impedimento documentati dal tirocinante, che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. In tal caso il soggetto ospitante dovrà inviare una CO di proroga con l’indicazione della nuova data di fine tirocinio.

---

<sup>7</sup> Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda *on line*, è fissato al decimo giorno successivo all’inoltro della CO in considerazione del fatto che la CO di proroga può essere presentata, sulla base alla normativa vigente, entro il quinto giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella CO di instaurazione.

## **Variazione Soggetto Ospitante: domanda *on line* di rettifica**

Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni relative al soggetto ospitante (cambio ragione sociale, codice fiscale, incorporazione, fusione, usufrutto, cessione o affitto ramo d'azienda), che comportino l'invio di una Comunicazione obbligatoria di variazione - CO VARDatori, il soggetto che ha richiesto il contributo dovrà presentare domanda *on line* di rettifica con le stesse modalità previste per l'invio delle domande di proroga e di ammissione a finanziamento.

La Regione, esaminata la documentazione inviata, provvederà ad approvare la variazione con decreto di rettifica.

Il pagamento del contributo al nuovo soggetto ospitante – verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità a finanziamento di cui all'art. 4 - sarà possibile soltanto a seguito dell'invio della domanda *on line* di rettifica.

## **Istruttoria di ammissibilità domande *on line* di contributo e di proroga**

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per la concessione del contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

<b>Fase procedurale</b>	<b>Ufficio competente</b>	<b>Attività svolta</b>
Istruttoria di regolarità del tirocinio	Centri per l'Impiego territorialmente competente – ARTI Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego	Verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curriculari
Istruttoria di ammissibilità a contributo	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica rispetto delle disposizioni dell'avviso pubblico per la concessione del contributo
Concessione del contributo	Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno	Decreto di ammissione a finanziamento e impegno in bilancio del contributo concesso

In caso di carenza o irregolarità sanabile della richiesta di ammissione a contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

La Regione comunicherà l'esito dell'istruttoria di ammissione a contributo con le modalità di cui all'art. 7 del presente avviso.

### **Art. 6 - Erogazione del contributo al soggetto ospitante**

La domanda *on line* di erogazione del contributo a copertura parziale o totale del rimborso spese forfetario corrisposto al tirocinante, di cui all'art. 3, deve essere presentata al termine del tirocinio

nel rispetto delle modalità e delle scadenze indicate al presente articolo, collegandosi tramite CNS o SPID al seguente indirizzo web:

<https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html>

È possibile accedere all'applicativo anche con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permette alle persone fisiche di presentare domanda sulla piattaforma "Tirocini On Line" da computer, tablet e smartphone mediante *username* e *password*, in tal caso la registrazione andrà effettuata collegandosi al seguente URL:

<https://pda-arpa.tix.it/pda/arpa/PD/PDARegioneToscana/PDARegioneToscana/PD/COREgioneToscana/idol/tirocinioOnLine/index.html>

Le domande di erogazione del contributo presentate con modalità diverse da quella descritta nel presente articolo non saranno ammesse al pagamento.

Non sono ammesse richieste di contributo intermedie.

La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS/SPID che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento o proroga. Nel caso in cui il titolare della CNS/SPID, che presenta la domanda di erogazione del contributo (modello 3), sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale o di proroga (modelli 1 e 2), sarà necessario contattare l'assistenza informatica (vedi art. 13) al fine di abilitare il nuovo titolare della CNS/SPID alla presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui la presentazione della domanda di pagamento sia affidata ad un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda iniziale o di proroga, nella sezione "documentazione" dovrà essere allegata in formato PDF una nuova delega con cui si dà mandato a presentare la domanda di pagamento per conto del soggetto ospitante.

Una volta effettuato il collegamento all'applicativo "Tirocini On Line", il soggetto ospitante, o altro soggetto da lui delegato, dovrà selezionare la voce "domande presentate" e quindi la domanda di ammissione a finanziamento relativa al tirocinio per il quale si intende chiedere il pagamento del contributo. Selezionando la voce "pagamento", l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda *on line* di erogazione del contributo (modello 3) precompilandola con i dati trasmessi con le precedenti domande e l'eventuale comunicazione obbligatoria di cessazione anticipata del tirocinio.

Effettuata tale operazione, il compilatore dovrà completare la domanda *on line* di pagamento del contributo inserendo tutti i dati richiesti dal presente Avviso nelle sezioni "dati tirocinio" e "documentazione", allegando in quest'ultima la seguente documentazione scansionata in formato PDF:

1. Relazione finale sul tirocinio sottoscritta dal tutor del soggetto ospitante attestante la regolarità dell'attività svolta e l'acquisizione da parte del tirocinante delle competenze previste dal progetto formativo;
2. Registro delle presenze, di cui al punto 3 lettera C dell'art. 86septies del regolamento, su cui dovranno essere annotate giornalmente le presenza del tirocinante, l'orario di ingresso e di uscita del tirocinante e l'attività formativa svolta in relazione a quanto previsto dal progetto

formativo al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento del tirocinio e il raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70%;

3. Giustificativi dai quali risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento del rimborso spese forfetario erogato a favore del tirocinante mediante:

- bonifico bancario/postale, allegando la ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking da cui non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento);
- assegno circolare, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante attestante il ricevimento dell'assegno e copia conforme all'originale dell'assegno stesso (figlia);
- assegno bancario non trasferibile, allegando copia conforme all'originale dell'assegno (figlia) e dell'estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno stesso.

Dal punto di vista fiscale il rimborso spese forfetario percepito dal tirocinante è assimilato al reddito da lavoro dipendente. Nel caso il rimborso sia assoggettato a ritenuta d'acconto in base alla normativa IRPEF, la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa comprenderà anche il mod. F24 quietanzato dal soggetto ospitante, con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta d'acconto trattenuta al tirocinante, in modo tale che il rimborso netto, erogato al tirocinante, sommato alla ritenuta versata diano come risultato l'importo lordo indicato nel progetto formativo. In caso di versamento cumulativo della ritenuta d'acconto con altre voci di pagamento, il mod. 24 dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ospitante in cui si dichiara che il versamento comprende anche la quota di ritenuta d'acconto relativa al rimborso spese erogato al tirocinante per il quale si chiede il contributo.

N.B. - Il pagamento del rimborso spese forfetario effettuato dal soggetto ospitante in favore del tirocinante dovrà essere eseguito su base mensile o bimestrale entro la fine del mese successivo a quello del mese/bimestre di riferimento<sup>8</sup>. Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.

Gli allegati (relazione finale e registro presenze) potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta sui modelli cartacei debitamente compilati. Una volta scansionati in formato PDF gli stessi dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati in domanda in un'unica operazione di *upload* comprensiva dei giustificativi di pagamento<sup>9</sup>. Gli originali cartacei dei giustificativi di pagamento allegati dovranno essere conservati a cura del soggetto ospitante.

---

<sup>8</sup> Tale scadenza dovrà essere rispettata anche nel caso di pagamenti mensili/bimestrali relativi a periodi non esattamente coincidenti con i mesi dell'anno. Ad esempio, nel caso di un pagamento riferito a una mensilità di tirocinio che vada dal 13/09/2018 al 12/10/2018, l'erogazione del rimborso spese al tirocinante andrà effettuata entro la data del 30/11/2018. In caso di sospensione del tirocinio (ad esempio per chiusura estiva) o nel caso in cui la prima mensilità sia riferita a una frazione di mese (per tirocini iniziati a mese in corso), l'eventuale importo parziale corrisposto al tirocinante, solo ed esclusivamente in relazione alla frazione di mese iniziale o al mese in cui si è verificata la sospensione, potrà essere compensato, ai fini del raggiungimento dell'importo mensile dovuto al tirocinante, con il maggiore rimborso spese erogato al tirocinante in corrispondenza dell'ultimo mese di tirocinio.

<sup>9</sup> La dimensione massima del file che l'applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

Una volta compilata in tutte le sue parti e caricati gli allegati, il soggetto ospitante o altro soggetto da lui delegato, collegato tramite CNS/SPID, effettua la sottoscrizione e l'invio della domanda di pagamento *on line* (modello 3) con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione a finanziamento, di cui al precedente articolo 5. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora di ricezione. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

Le seguenti condizioni sono necessarie per l'erogazione del contributo al soggetto ospitante:

- in base a quanto riportato nel registro delle presenze, il tirocinante ha effettuato almeno il 70% delle presenze, espresse in ore, previste dal progetto formativo. Nel caso di proroga, per la quale è stato richiesto il contributo ai sensi del presente avviso, il 70% delle presenze è dato dalla somma del periodo iniziale di tirocinio e della sua prima proroga;
- il tirocinio è stato svolto almeno per la durata minima di due mesi prevista dall'art.17 ter, comma 9 della legge.

#### Termini per la presentazione della domanda di pagamento del contributo

La **domanda di pagamento *on line* del contributo deve essere presentata entro 30 giorni di calendario successivi al termine del periodo di tirocinio**, comprensivo dell'eventuale proroga finanziata. La scadenza per la presentazione della domanda *on line* è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo alla data di fine tirocinio cada in un giorno festivo.

In caso di ulteriore proroga, oltre quella finanziata, la domanda *on line* di erogazione del contributo dovrà essere presentata al termine del primo periodo di proroga.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda per i soli tirocini con data di fine tirocinio compatibile con il rispetto dei termini specificati nel presente paragrafo. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento, l'applicativo ne impedirà la presentazione.

#### Cessazione anticipata del tirocinio

In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la stessa dovrà essere comunicata mediante Comunicazione obbligatoria nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. In questo caso la scadenza per la presentazione della domanda *on line* di pagamento del contributo - nel rispetto di quanto indicato al paragrafo precedente circa lo svolgimento di almeno due mesi di tirocinio e il raggiungimento di almeno il 70% delle presenze - decorrerà dalla data di invio della CO (vedi paragrafo seguente).

Il contributo regionale di cui al presente avviso sarà erogato anche in caso di cessazione anticipata del tirocinio senza raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70% se, entro 30 giorni dall'interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante assume il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di apprendistato, o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni, a condizione che il tirocinio sia stato svolto per almeno due mesi. In tal caso il soggetto ospitante invia la richiesta di erogazione del contributo *on line* (modello 3) con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo allegando alla stessa il contratto di lavoro con cui il tirocinante è stato assunto.

In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la domanda di pagamento dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 40° giorno successivi alla data di invio della CO di cessazione anticipata. Tale termine è perentorio ed il suo mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione del contributo da parte della Regione.

### Istruttoria di pagamento

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per l'erogazione del contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

<b>Fase procedurale</b>	<b>Ufficio competente</b>	<b>Attività svolta</b>
Istruttoria di regolarità del tirocinio	Centri per l'Impiego territorialmente competente – ARTI Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego	Verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curricolari
Istruttoria e nota di liquidazione del contributo	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica delle domande e della rendicontazione della spesa nel rispetto di quanto disposta dall'avviso pubblico e invio della nota di liquidazione
Erogazione del contributo	Settore Contabilità	Mandato di pagamento

In caso di carenza o irregolarità sanabile della domanda di erogazione del contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

Nel caso di esito negativo, il Settore "Gestione, Rendicontazione e Controlli" competente per ambito territoriale comunicherà al soggetto ospitante la conclusione del procedimento per le sole istruttorie di diniego che non daranno seguito ad alcun pagamento a favore del soggetto ospitante. Per le istruttorie che si concluderanno con l'emissione di un mandato di pagamento, anche parziale, tale mandato di pagamento sarà considerato conclusivo del procedimento amministrativo.

### **Art. 7 - Modalità di comunicazione**

Gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità a contributo sono approvati con decreto del dirigente del Settore competente. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sulla Banca Dati degli Atti regionali, sul sito web della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it>) e sul sito del progetto Giovanisì (<http://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini/>). La pubblicazione sul Burt vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento.

In fase di compilazione e di istruttoria della domanda *on line*, l'applicativo potrà inviare messaggi di posta elettronica generati automaticamente dall'indirizzo [tirocinionline@regione.toscana.it](mailto:tirocinionline@regione.toscana.it) (non abilitato alla ricezione) contenenti avvertenze e informazioni utili all'utenza. Tali messaggi saranno inviati, qualora ne ricorrano le circostanze, all'indirizzo mail indicato nell'applicativo. Sarà cura dell'utente verificare che gli stessi non siano considerati *spam* dal proprio programma di posta elettronica. La Regione non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione delle

comunicazioni inviate attraverso questo mezzo per circostanze imputabili all'utente quali, ad esempio, l'esaurimento dello spazio della propria casella, la modifica o l'errata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica nella fase di registrazione all'applicativo tirocini on line.

### **Art. 8 - Informazione e pubblicità**

Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali di cui all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 punto 2.2 - Responsabilità dei beneficiari e alla DGR n. 635/2015.

Ai fini del rispetto di quanto stabilito al punto 2 dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013, aderendo al presente Avviso, i soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio sono informati e acconsentono alla pubblicazione dei loro nominativi nell'elenco delle operazioni di cui al punto 2.1 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, che sarà pubblicato e aggiornato semestralmente sul sito web della regione Toscana.

### **Art. 9 – Attività di Monitoraggio e Controllo**

In ottemperanza degli obblighi di monitoraggio e controllo previsti della normativa comunitaria del Fondo Sociale Europeo, il soggetto ospitante si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie al completamento dei dati di monitoraggio fisico e finanziario previsti dal FSE.

In relazione a quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del FSE, il Soggetto Ospitante si impegna inoltre a fornire, su richiesta dell'amministrazione, la documentazione relativa al tirocinio archiviata presso di sé e a permettere l'accesso alla sede di svolgimento del tirocinio per l'effettuazione dell'eventuale attività di controllo in loco, come previsto dal "Sistema di Gestione e controllo del POR FSE 2014-2020". L'attività di controllo in loco sarà effettuata senza preavviso al fine di accertare il regolare svolgimento del tirocinio per il quale è stato richiesto il contributo.

In base all'art. 17 quater 2 della L.R. n. 32/2002 in caso di violazione non sanabile della normativa regionale con particolare riferimento a:

- a) le modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini,
- b) le disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti,
- c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio,
- d) il numero dei tirocini attivabili,

il dirigente della competente struttura regionale intima al soggetto ospitante di interrompere il tirocinio a far data dalla contestazione della violazione sanzionandolo con l'interdizione ad ospitare nuovi tirocini per un periodo minimo di 12 mesi fino a un massimo di 36 mesi decorrenti dalla contestazione della violazione.

Il divieto di attivare tirocini di cui al precedente paragrafo sarà comunicato al soggetto ospitate con nota del Settore competente. Il rimborso delle quote eventualmente corrisposte è disposto dal Settore "Gestione, rendicontazione e controlli" competente per ambito territoriale.

Le irregolarità riscontrate saranno comunicate agli organi ispettivi competenti.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto ospitante o dal tirocinante al momento della presentazione delle domande di ammissione e di erogazione del contributo ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono

sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità previste dalla DGR n. 1058/2001 “Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000”.

E' disposta la decadenza dal contributo regionale con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni o il non regolare svolgimento del tirocinio, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art.76 del DPR n.445/2000.

### **Art. 10 - Responsabile del procedimento**

Ai sensi della legge 241/90 s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso e degli atti di concessione del contributo è il Settore “Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Guido Cruschelli.

In relazione alla procedura di erogazione del contributo e all'emissione delle relative note di liquidazione, le strutture amministrative responsabili sono le seguenti:

- Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di AREZZO, FIRENZE e PRATO” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Enrico Graffia;
- Settore “Programmazione in materia di formazione continua, territoriale e a domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di GROSSETO e LIVORNO” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Guido Cruschelli;
- Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di LUCCA , MASSA CARRARA e PISTOIA” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Stefano Nicolai;
- Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di PISA e SIENA” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Cristiana Bruni.

### **Art. 11 - Modifica e Revoca dell'avviso**

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità. La Regione Toscana si riserva la possibilità di sospendere o chiudere il presente avviso in caso di esaurimento delle risorse stanziare per la sua copertura finanziaria.

### **Art. 12 - Tutela della privacy**

I dati personali dei quali gli uffici regionali entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del Reg. (UE) n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

### **Art. 13 - Informazioni sull'avviso e assistenza informatica**

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sui siti internet della Regione Toscana e del progetto regionale Giovanisì.

Ulteriori informazioni possono essere reperite:

1. in relazione alla normativa regionale sui tirocini non curricolari, presso i Centri per l'Impiego, i cui indirizzi e recapiti telefonici e di posta elettronica sono indicati all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/-/recapiti-e-orari-degli-uffici-sul-territorio>
2. in relazione a quanto disposto dal presente avviso, al numero verde di Giovanisì 800.098.719, all'indirizzo di posta elettronica: [info@giovanisi.it](mailto:info@giovanisi.it) e agli indirizzi internet <http://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini> e <http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi>
3. in relazione all'istruttoria di ammissione a finanziamento (mod. 1 e 2) e alla rendicontazione della spesa e all'istruttoria di erogazione del contributo (mod. 3), ai Settori "Gestione, rendicontazione e controlli" competenti per territorio, i cui contatti sono disponibili nella pagina "POR FSE 2014-2020, contributi per i tirocini non curricolari" all'indirizzo web: <http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=50125>
4. per assistenza al pagamento del bollo *on line* sulla piattaforma IRIS, chiamando il numero verde 800 098 594 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

N.B. - Per assistenza informatica alla registrazione, compilazione e presentazione delle domande *on line* contattare il numero verde indicato nella pagina web "informazioni e contatti" presente all'interno dell'applicativo "Tirocini On Line".

### **Art. 14 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n.32/2002 e s.m.i., al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. nonché alla regolazione normativa, regolamentare, amministrativa vigente in materia.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
**Guido Cruschelli**

**Informativa della Regione Toscana agli interessati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016  
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”**

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; ([regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)))

2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.

3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)).

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>).